

molto meno come aventi uno stipendio dal Governo; conseguentemente, considerando ancora, ed ammettendo che possano dipendere per la conservazione del loro impiego dal Governo, e che possano esserne anche rimossi, non basta questa circostanza perchè possa farsi luogo alla nullità della elezione del signor Reta, poichè la legge è precisa, e questa legge non può interpretarsi diversamente da quello che suonano le parole e dal vero loro significato.

Il signor Reta non è un vero impiegato dell'ordine amministrativo; il signor Reta, tuttochè corriere, non gode di verun stipendio dal Governo; dunque la validità della sua nomina è incontestabile. D'altronde sono noti a tutti i suoi scritti, ed i suoi sentimenti caldi di amor patrio, ed i suoi articoli che si leggono nei giornali, e specialmente nel *Mondo Illustrato*, provano ad evidenza che non è il Mondo che abbia illustrato i suoi scritti, ma piuttosto i di lui scritti che hanno illustrato il Mondo. Conseguentemente, anche sotto questo rapporto, la Camera deve desiderare di avere nel suo seno una persona tanto eminente (*Bisbiglio*). Io voto quindi per la validità di questa elezione contro le conclusioni dell'ufficio proposte dal signor relatore.

PELLEGRINO relatore. Nella qualità di relatore della Commissione, credo dover mio di rispondere brevi cenni alle osservazioni testè fatte dall'onorevole deputato Biancheri.

Innanzi tutto, egli opina che si tratta di una legge la quale vuol essere ristrettissimamente interpretata. Io non nego il principio, ma la legge elettorale è che il numero degli impiegati sia ridotto ad un certo numero; volle anzi escludere una parte, e ciò appunto perchè nella Camera dei Deputati non ci fossero troppe persone influenti o dipendenti, onde più che mai libero fosse il voto. In conseguenza io riprodurrò l'argomento, e direi sempre che nel dubbio dobbiamo pronunziare per la libertà e non per favorire gli impiegati. Soggiunge l'onorevole deputato Biancheri che il signor Costantino Reta manchi di due estremi per cui possa essere escluso; nega che sia impiegato del Governo amministrativo, nega che sia impiegato stipendiato. In appoggio delle prime due proposizioni, dice che, avendo esaminato il regolamento annesso alla legge 30 marzo 1836, trova bensì il numero di tutti gli impiegati che compongono l'amministrazione delle regie poste coll'annesso stipendio loro accordato, ma che nell'elenco non si trova punto la categoria dei corrieri; mi basterà di rispondere risultare dallo stesso editto, anzi dal regolamento, che i corrieri sono nominati dai superiori dell'amministrazione delle regie poste nella stessa guisa che gli altri impiegati; che i corrieri dipendono direttamente dall'amministrazione delle regie poste; che i corrieri possono quando mancano al loro dovere essere sospesi ed anche dimessi; che i corrieri infine possono talvolta ottenere anche la loro giubilazione. Io credo essere cosa indubitabile che fanno parte dell'amministrazione delle regie poste, e per conseguenza essendo impiegati, purchè ottengano un brevetto o una nomina, sono impiegati dell'ordine amministrativo. Venendo poi sul fatto dello stipendio, ho osservato che sono stipendiati tutti quelli che hanno un onorario in corrispettivo dell'opera loro; ma quando si appartiene ad un'amministrazione, non è necessario che uno stipendio sia fisso. Ora nessuno mi negherà, ed ella è cosa notoria, che i corrieri effettivi traggono uno stipendio annuo di lire 5,000 circa; osserva il deputato Biancheri che è una mercede in forza di un contratto particolare; sta bene ch'ei sia un contratto particolare, ma disgiunto dalla qualità di corriere; figuriamoci che il Governo faccia una convenzione col corpo dei corrieri; deriva egli forse da ciò che i corrieri debbano viaggiare senza avere

uno stipendio? Una qualche retribuzione ci vuole, tanto più che essi si devono provvedere le vetture e che devono prestar cauzione pel lodevole servizio di tutta la contabilità che hanno contratta.

Si convenne conseguentemente che i corrieri medesimi si provvedessero vetture e facessero fronte a tutte le spese, e si retribuirono in questo senso, che si lasciò loro il quarto per cento, secondo il contratto; coll'ultimo editto, fu poscia loro accordato il quarto pel trasporto dei viaggiatori, ed oltre a ciò si lasciò loro il diritto di 50 centesimi per ogni posto, tanto nell'andata che nel ritorno; quindi soggiunge il deputato Biancheri che questi 50 centesimi non vengono sempre percelti, e che li corrieri sono obbligati a viaggiare, e che per conseguenza non sia una retribuzione.

Io dirò che, dall'atto di sistemazione, risulta primieramente che li corrieri debbono fare li viaggi secondo la direzione che ricevono dall'amministrazione; che solo in caso d'impedimento si fanno surrogare dai soprannumerari. Risulta dallo stesso atto della surrogazione che essi non hanno diritto di prendere la totalità dell'indennità e che si corrisponde loro solo la metà, l'altra dovendosi cedere da loro al soprannumerario che fa il viaggio. Quantunque sia così stabilito, tuttavia lascia la totalità di 50 centesimi, e questa è una facilità che il corriere effettivo fa al soprannumerario; del resto tutte le altre obbligazioni rimangono a carico del corriere.

BIANCHERI. Avrei a fare un'osservazione.

Io non contesto che il signor Reta possa considerarsi come impiegato, giacchè i corrieri vengono nominati dall'ispettore delle poste; ma contesto formalmente che questi impiegati possano considerarsi come facienti parte dell'amministrazione delle regie poste, e per conseguenza che possano essere contemplati dal citato art. 98 della legge elettorale. In quanto poi allo stipendio, credo averne detto abbastanza; il signor relatore ha soggiunto che la retribuzione di 50 centesimi è bensì vero che si cede a favore dei soprannumerari che fanno il viaggio, ma che questa sia una mera cortesia per parte dei corrieri e non un diritto dei soprannumerari; io non credo che sia una cortesia, e non so se nel giro di 26 corrieri tutti vorranno rinunciare ai loro diritti postali per mostrarsi generosi verso i loro soprannumerari. Sostengo invece che i soprannumerari, a termini del regolamento, percepiscono l'intero provento che l'art. 15 accorda ai corrieri stessi, ma che questo non è uno stipendio, giacchè si retribuisce viaggio per viaggio, e non è altro che una mera e semplice indennità poco proporzionata, avuto riguardo alle spese che fanno, ai rischi e pericoli che corrono ed alle molte esigenze del servizio.

Inoltre la Camera ci ha già dato esempio di non considerare come impiegati stipendiati tutte le persone che percepiscono dei lucri e dei benefizi dall'esercizio della loro professione, ma che non hanno un vero stipendio dal Governo, e ne abbiamo esempio nel deputato Buniva

BUNIVA. Domando la parola.

BIANCHERI. professore della regia università; ne abbiamo un altro nella persona del deputato Degiorgi, ne abbiamo poi un altro ancor più manifesto negli avvocati patrimoniali, i quali non si può negare che non abbiano una nomina regia, e che ricavino dei lucri dal loro impiego; eppure, la Camera ha sempre considerate come valide tutte queste elezioni di deputati.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buniva ha la facoltà di parlare.

BUNIVA. Credo mio dovere di rammentare alla Camera il carattere preciso dell'impiego che io copro nell'insegnamento